



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3036 del 2016, proposto da:
Fiscone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella C.F. DNGLMR63H08G333C,
presso il cui studio elegge domicilio, in Napoli, viale Gramsci, n. 16;

contro

Comune di **Vitulazio**, in persona del sindaco pro tempore, non costituitosi in
giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 2937/risc. del 5 maggio 2016, emesso dal Funzionario
Responsabile del Comune di **Vitulazio**, avente ad oggetto il diniego della richiesta
di autorizzazione all'esercizio di attività di centro di revisione veicoli; di ogni altro
atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della
società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Con l'odierno ricorso, notificato il 27 giugno 2016 e depositato il successivo 29, la ricorrente Fiscone s.r.l. ha impugnato, per l'annullamento, il provvedimento prot. n. 2937/risc. del 5 maggio 2016, con il quale l'amministrazione comunale di **Vitulazio** ha espresso il proprio diniego alla richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività di centro di revisione veicoli, in via Miceli.

2.- La società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 per omessa invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, difetto d'istruttoria ed errore sui presupposti;
- violazione dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale e degli artt. 21 e 37 delle norme tecniche di attuazione del PRG;

- violazione dell'art. 216 del TU leggi sanitarie.3.- L'amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 13 settembre 2016, alla quale la causa è stata iscritta al ruolo per la discussione sull'istanza cautelare, il Collegio ha ravvisato gli estremi per decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., stante la superfluità di ulteriore istruzione, la completezza delle difese dispiegate dalla parte presente e l'avviso in tal senso fornito in camera di consiglio.

4.- Il ricorso merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, oltre a non essere stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241 del 1990, la quale, se inviata alla società ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione di acquisire elementi istruttori utili ai fini della decisione finale.

4.1.- Ed invero, col provvedimento impugnato, l'amministrazione comunale ha negato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione autoveicoli (RIA) per incompatibilità di quest'ultima con l'area residenziale nella quale si sarebbe collocata.

Più in particolare, chiarisce l'amministrazione comunale, l'immobile interessato dall'apertura del centro - sito alla via Miceli - ricade in zona omogenea "B2" (Centro Urbano – Zona edificata con media densità edilizia, con integrazioni) del vigente PRG comunale.

Per tale zona, l'art. 21 delle Norme tecniche di attuazione, che disciplina le "Destinazioni d'uso", esclude "le attività artigianali di servizio che comportino lavorazioni nocive, inquinanti e comunque non compatibili con la residenza e/o incompatibili con le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica".

4.2.- Il Collegio osserva che l'amministrazione comunale, nell'esame della richiesta, non ha dato alcun riscontro a diversi aspetti posti in risalto dalla società ricorrente e supportati anche da perizie tecniche di parte (cfr. la Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale del 13 gennaio 2016 e la Relazione tecnica di studio delle emissioni in ambiente di un Centro Revisione Veicoli).

Nello specifico, la società ricorrente conviene sul fatto che il fabbricato oggetto della richiesta ricada in zona omogenea "B2" del vigente Piano regolatore comunale, con conseguente applicazione - altro punto non contestato - del menzionato art. 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore.

Tuttavia, segnala correttamente la società ricorrente, non può trascurarsi che l'art. 53 del Regolamento edilizio del Comune di **Vitulazio** introduca una deroga al menzionato art. 21 “relativamente ad impianti ed attrezzature per le lavorazioni insalubri già esistenti nelle zone residenziali, qualora il proprietario dimostri che il loro esercizio non reca nocimento alla salute degli abitanti”.

4.3.- La società ricorrente fa infatti leva sulla previsione di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265 del 1934) il quale, nel disciplinare le attività insalubri, le distingue in due classi, attualmente riportate al decreto ministeriale 5 settembre 1994.

Nella prima classe, ricadono quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; nella seconda classe, quelle che, per insistere in prossimità delle civili abitazioni, esigono speciali cautele a salvaguardia dell'incolumità e della salute del vicinato.

Posto che l'attività svolta dal ricorrente appartiene alla seconda classe, troverebbe applicazione il menzionato art. 53 del Regolamento edilizio

A fronte di questa previsione regolamentare, la ricorrente ha depositato gli accertamenti tecnici volti a dimostrare in concreto come l'attività di revisione auto, complementare a quella di autofficina, grazie alla predisposizione di speciali cautele, non avrebbe prodotto alcun nocimento alla salute degli abitanti.

La stessa, pertanto, risulterebbe insediabile anche laddove insistente in zona residenziale B2.

Per quanto poi riguarda il riferimento che l'amministrazione comunale ha condotto al precedente di questa Sezione, la sentenza n. 754/2012, per confortare il proprio diniego, correttamente la società ricorrente ha rappresentato che in quella fattispecie si discuteva della compatibilità dell'officina che la ricorrente intendeva aprire in una diversa zona classificata come “B4”.

4.4.- Questi elementi avrebbero dovuto essere presi in debita considerazione, prima di assumere la decisione finale, dall'amministrazione comunale intimata.

5.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di **Vitulazio** al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO